

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0003789

Roma, 26 marzo 2014

OGGETTO: Quesito n. 852- DM 24/05/2002 - distanze di sicurezza - ditta XXXXX. Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che il campo di calcio in argomento rientri tra le tipologie per le quali la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata.

L'interposizione di un muro di schermo sul confine dell'area che separa il distributore di carburanti dal campo di calcio potrà essere valutato quale misura di sicurezza alternativa nell'ambito del procedimento di deroga previsto dall'articolo 7 del d.P.R. 151 del 2011, qualora istruito.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VV.F. di XXXXX relativo alla corretta valutazione della distanza di sicurezza che ai sensi della regola tecnica in oggetto deve intercorrere tra gli elementi pericolosi di un impianto di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione ed un campo sportivo, assimilato a "luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone".

Nel merito, considerate le esemplificazioni riportate al punto 3.1 lettera D del D.M. 24/05/2002 e s.m.i. per l'individuazione di tali luoghi (stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili), si ritiene che il campo di calcio, privo di tribune, non sia esattamente rispondente alla definizione riportata, quantomeno per tipo di affollamento.

Cionostante, considerato che non è possibile escludere lo stazionamento di spettatori, così come indicato dal Comando, si ritiene che l'interposizione di un muro di schermo sul confine dell'area che separa il distributore di carburanti dal campo sportivo sia una misura di sicurezza idonea in relazione al caso specifico.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

È pervenuta al Comando scrivente una richiesta di quesito, dalla ditta XXXXX, per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti misto, metano - benzina - gasolio, in riferimento ai seguenti punti:

1. quale sia la distanza di sicurezza esterna da rispettare tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di carburanti misto ed un campo di calcio, privo di tribune per il pubblico ma inserito nel contesto del complesso sportivo comunale di XXXXX in località XXXXX.
2. se l'interposizione di un muro di schermo sul confine dell'area che separa il distributore di carburanti dal campo di calcio, possa essere considerata nel caso specifico come misura di sicurezza aggiuntiva nel caso si ritenesse non necessario il raddoppio delle distanze di sicurezza esterne previste.

Il titolo III del D.M. 24/05/2002 e s.m.i., al punto 3.1 lettera d), altre distanze di sicurezza, prevede espressamente quanto segue: " ... *Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistici alberghieri, ... caserme e rispetto a luoghi ove suole verificarsi affluenza di persone la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata.*"

Il campo da calcio prospiciente il distributore è inserito nel contesto più ampio del complesso polisportivo di XXXXX denominato "XXXXX", ricadente quale attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco al n° 65 categoria C dell'allegato I del DPR 151/2011.

A riscontro di quanto suddetto si può fare riferimento all'aerofotogrammetria dell'area di interesse allegata alla presente nota.

In ogni caso a prescindere dall'assoggettabilità del singolo campo di calcio, occorre considerare che in prossimità del campo sportivo, durante le partite, avviene il libero afflusso degli spettatori lungo i bordi del campo, e la presenza dei giocatori delle squadre di calcio e degli staff tecnici ed arbitrale in campo.

Pertanto si ritiene che nella fattispecie il campo sportivo adiacente all'ipotetico impianto di distribuzione carburanti ricada tra i luoghi in cui suole veri tic arsi affluenza di persone come citato dalla norma di riferimento al titolo III del D.M. 24/05/2002 e s.m.i. al punto 3.1 lettera d).

Premesso quanto sopra il Comando scrivente ritiene che per il caso in esame, e per il quesito di cui punto 1 della nota, la distanza di sicurezza esterna tra i punti pericolosi del distributore misto di carburanti e il campo di calcio deve essere raddoppiata, e pertanto non sia possibile la realizzazione del distributore di metano come ipotizzato dalla Ditta.

In riferimento al punto 2 del quesito della Ditta si ritiene che l'interposizione del muro di schermo sul confine dell'area, tra distributore carburanti e campo di calcio, sia sicuramente una misura di sicurezza passiva aggiuntiva utile,

ma non equivalente e compensativa della riduzione delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente. Tale possibilità è prevista dal D.M. 24/05/2002 e s.m.i., tranne per le costruzioni adibite alla collettività come citato dalla nota 2 della tabella delle distanze di sicurezza del D.M. suddetto.

Si allega alla presente nota copia del quesito trasmesso dalla Ditta in oggetto (ns prot. 9026 del 22/11/2013) ed allegato aerofotogrammetrico dell'area oggetto di interesse.

Si rimane in attesa dei pareri di competenza delle Superiori Direzioni in indirizzo.

Richiesta della ditta

Facendo seguito al colloquio intercorso nel mese di giugno u.s. la scrivente XXXXX con sede in XXXXX Via XXXXX, nella persona del legale rappresentante ed Amministratore unico XXXXX domiciliato per la carica presso la sede societaria, inoltra il seguente quesito antincendio relativo alla normativa di sicurezza inerente i distributori stradali di metano per autotrazione.

La scrivente sta valutando l'ipotesi di chiedere in concessione un'area al fine di realizzare una stazione di servizio metano/carburanti tradizionali, in Comune di XXXXX in fregio alla Via XXXXX.

L'area in oggetto avente dimensione di circa 2500 mq. e di forma regolare attualmente adibita a parcheggio è prospiciente al Centro sportivo comunale e più in particolare alla parte di questo destinata a campo di calcio.

La norma di prevenzione incendi specifica D.M.I. 24 maggio 2002 stabilisce una distanza di sicurezza esterna per la colonnina di erogazione pari a 20 mt, cosa che l'ipotesi progettuale sin qui abbozzata rispetta, ma che tale distanza in caso di edifici destinati alla collettività venga raddoppiata. Nel caso di raddoppio della distanza, viene parzialmente inclusa nella misura l'area adibita a terreno di gioco.

Il quesito si riferisce a quest'ultimo aspetto, e cioè più precisamente se un campo di calcio privo di strutture ed edifici nonché di tribune per il pubblico, sia da considerarsi come luogo di affluenza di pubblico.

È su tale aspetto che la scrivente ravvisa la necessità di un raccordo dispositivo e quindi di un chiarimento, tra l'enunciato della norma di prevenzione incendi stabilita nel D.M.I. 24/05/2002 sopracitato e quanto disposto in altre norme o circolari esplicative, in particolare:

- quanto stabilito al punto 2.5.3 del D.M.S.E. 17/04/2008 recante "regola tecnica per la progettazione, costruzione e collaudo esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto gas naturale con densità non superiore a 0,8" dove vengono individuati come luoghi di concentrazione di persone i fabbricati destinati a collettività a trattenimento o pubblico spettacolo, con affollamento superiore alle 100 unità.
- nota prot. N. P77/4106/1 sott. 34 del 17 marzo 98 "Distanze di sicurezza esterna tra un impianto di gpl per autotrazione e caserme militari" in cui viene indicata come la distanza di sicurezza di 60 metri (raddoppio di quella normale) tra i punti pericolosi dell'impianto e la caserma in oggetto venga rispettata solo per il perimetro ove suole verificarsi affluenza di pubblico".
- Art 4 comma 3 del D.M.I: 24/05/2002 ove si specifica l'ammissibilità degli impianti di metano per autotrazione alimentati da condotta aventi capacità di accumulo inferiore a 500 Nm³ (come nel caso in oggetto) nelle zone destinate a verde pubblico.
- Nota n. 032101.01.4105.092B del 17/06/2009 M.I: Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi - in cui si richiama come criterio per il raddoppio delle distanze di sicurezza la presenza di fabbricati destinati a collettività a trattenimento e pubblico spettacolo con affollamento superiore a 100 unità, cosa che per il caso in esame trattandosi di spazio aperto e di un campo di calcio, non rientra nella definizione di fabbricato e non prevede comunque la presenza durante l'utilizzo di più di 100 persone.

Si richiede altresì da ultimo se l'interposizione di un muro di schermo sul confine dell'area del distributore e il campo di calcio, possa essere considerata nel caso specifico come misura di sicurezza aggiuntiva in caso si ritenesse non necessario il raddoppio delle distanze di sicurezza esterne previste.

Si allega alla presente istanza elaborato esplicativo della problematica oggetto del quesito.

In cortese attesa di risposta, con osservanza

ALLEGATO AEROFOTOGRAMMETRICO



